

Comunicato stampa

FIAT POMIGLIANO/SLAI COBAS

NUOVO PRONUNCIAMENTO DELLA CASSAZIONE CONTRO IL MODELLO-MARCHIONNE: NEL MERITO NON REGGONO NEMMENO I <LICENZIAMENTI DISCIPLINARI 'MIMATI' DAL CODICE PENALE> !

FORTE IMBARAZZO NELLA SINISTRA DEI POTERI SINDACALI... 'PER SE'!

Dopo la sentenza dello scorso 9 febbraio con cui la Cassazione ha accolto le ragioni dello Slai cobas, rigettato il ricorso di Fiat e CEVA e **accertato le violazioni aziendali dell'art. 41 della Costituzione (della libertà costituzionale dei lavoratori) nonché degli art. 28 e 17 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale e divieto di costituire o sostenere sindacati di comodo)**, con questa nuova sentenza depositata in cancelleria lo scorso 23 febbraio e pervenuta nei giorni scorsi allo Slai cobas **la Corte di Cassazione ha ancora rigettato il ricorso aziendale e condannato di nuovo la Fiat** (sempre nel merito della vicenda delle assemblee di Pomigliano del 14 febbraio 2006 - stavolta in relazione alla parallela causa individuale promossa con lo Slai cobas dai 5 lavoratori licenziati e dagli altri 4 sanzionati con 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione). Per gli altri 3 licenziati della CEVA la stessa, con "preveggenza" e a differenza della Fiat, aveva invece desistito dal ricorrere al terzo grado di giudizio.

Sintesi dalle motivazioni della nuova sentenza della Cassazione: ..."*per supplire alla mancanza probatoria la Fiat ipotizza che l'essere stati i lavoratori alla testa del corteo sia sufficiente ad estendere loro la responsabilità dei successivi lanci di uova e corpi contundenti provenienti dal corteo ed intesi ad impedire lo svolgimento dell'assemblea indetta dagli altri sindacati. L'assunto non può essere condiviso. Così come la responsabilità penale (di cui mima concetti e principi basilari), anche quella disciplinare richiede un indispensabile coefficiente doloso o colposo, che nel caso di specie non può ricavarsi neppure dall'essere stati i lavoratori partecipi o promotori del corteo poi degenerato*"... "*“mancando la prova che essi vi abbiano materialmente o moralmente partecipato o che in qualche modo essi abbiano previamente concordato con altri il ricorso ad una contestazione violenta”... “ne illecità alcuna può rinvenirsi in mere manifestazioni, anche esacerbate, di dissenso che però non trasmodino in atti di violenza”... “escluso la prova di condotte violente o intimidatorie, da non confondersi con manifestazioni anche aspre di dissenso, di per se legittime”... “la Corte rigetta il ricorso e condanna le società a pagare le spese del giudizio di legittimità”.*

*“La grande valenza di queste due sentenze è paradossalmente data dalla mera applicazione da parte dei giudici di elementari principi costituzionali a tutela delle libertà sindacali dei lavoratori”... dichiara **Mara Malavenda** coordinatrice nazionale dello Slai cobas... “così come la rappresentanza è un diritto soggettivo e costituzionalmente protetto dei lavoratori e dei cittadini che lo esercitano tramite i propri sindacati o partiti. Questo è qualcosa che si ‘muove in antitesi’ con chi invece rivendica solo i ‘diritti per se’ e non ‘per tutti’ i lavoratori che sono i veri titolari della rappresentanza. E’ forse per questo che la Fiom tace imbarazzata su queste ‘importanti vittorie di tutti’? Su questi profili giuridico-costituzionali - ma innanzitutto politici e sindacali - lo Slai cobas sta preparando ‘vertenze giudiziali pilota’ sia per le elezioni delle RSA in Fiat che per quelle delle RSU nell’insieme delle aziende private. Che faranno invece le ‘nuove coalizioni sociali’? **Di tutto ciò ne discuteremo nella pubblica assemblea di ‘riorganizzazione operaia’ del prossimo 1° maggio a Pomigliano cui sin da ora... invitiamo tutti!**”*